



**Segretariato Generale della  
Giustizia Amministrativa**  
*Direttore Generale*

cds - Giustizia amministrativa  
cds\_pre - Segretariato Generale  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0009319 - 24/04/2014 - USCITA



cds 000070370900

Al Signor Segretario Generale del  
Consiglio di Giustizia  
amministrativa per la Regione  
Siciliana

Ai Signori Segretari Generali dei  
Tribunali amministrativi regionali

Ai Signori Dirigenti delle Sezioni  
staccate dei Tribunali amministrativi  
regionali

LORO SEDI

In relazione alla circolare inviata il 23 aprile 2014 prot. 9286, si trasmette l'allegato  
avviso con preghiera di affiggerlo nelle sale degli avvocati.

Dott. Antonio Serrao



## **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**

### **AVVISO AI SIGG. AVVOCATI**

#### **Comunicazioni di Segreteria ai difensori costituiti**

In accordo con le organizzazioni professionali dei signori Avvocati, e nell'ottica di un indispensabile contenimento delle spese, a decorrere dal 16 giugno 2014, le comunicazioni di segreteria avverranno secondo le seguenti modalità:

**A)** con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (16 settembre 2010):

- la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario ai sensi dell'art.25 C.p.a, come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore, (diverso dal domiciliatario) dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;

- in assenza di difensore domiciliatario, la comunicazione andrà comunque effettuata a mezzo PEC, e precisamente all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso, come risultante dai pubblici elenchi;

**B)** con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo:

1) la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;

2) in mancanza di domiciliata presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso;

3) in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo PEC andrà effettuata all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi;

4) in caso di contrasto tra l'indirizzo PEC indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici elenchi, si darà prevalenza a quest'ultimo;

**C)** con riferimento ai ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, sarà cura del o dei difensori indicare un unico indirizzo PEC.

In definitiva, dal 16 giugno 2014 sarà effettuata una sola comunicazione a mezzo PEC.

Il Segretario Generale